

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 giugno 2020, n. 155 "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus", con sede legale in Molfetta (BA). Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 122 del 3/4/2018 per la realizzazione nella ASL BT di Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, con variazione dell'ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Violante n. 34-36-38-40-42, nel medesimo Comune di Barletta.

Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 111 del 28/03/2018 per la realizzazione nella ASL BT di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007), con variazione dell'ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Andria n. 192, nel medesimo Comune di Barletta.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali", e la successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 105 del 07/05/2020 di proroga del medesimo incarico.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016 recante "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" (R.R. n. 9/2016), la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico

introducendo nel nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi dello spettro autistico, quali:

- I “Centri Territoriali per l’Autismo” (CAT) a gestione pubblica;
- I “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi” (art.4);
- Il “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 60 quater nel R.R. n. 4/2007);
- La “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6 che ha introdotto l’art. 57 bis nel R.R. n. 4/2007).

Per ciascuna delle sopradette “strutture”, il R.R. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Con il Regolamento Regionale n. 7 del 10/4/2020, ad oggetto “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.”, nel seguito “R.R. n. 7/2020”, sono state apportate modifiche ed integrazioni al R.R. n. 9/2016.

Con Determina Dirigenziale n. 122 del 3.4.2018, questa Sezione ha espresso “*parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:*

(...)

dal Comune di Barletta (BT) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” di Molfetta limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo Parlander (...).

Con Determina Dirigenziale n. 111 del 28/03/2018 questa Sezione ha espresso “*parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti, da ubicarsi in Barletta alla Piazza plebiscito nn. 34-35 (...).*”

Con nota prot. n. 84925 dell’11/12/2019, trasmessa a mezzo raccomandata ed acquisita con prot. AOO_183/38 del 3/1/2020, il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta ha trasmesso, “*per gli adempimenti di competenza*”, la nota prot. n. 3706.2019 del Consorzio Metropolis, ad oggetto: “*Conferma del parere di compatibilità reso con D.D. n. 122 del 3.4.2018, ai sensi dell’art. 4 del Reg. Reg. n. 9 del 08.07.2016, di Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, Piazza Plebiscito 34-35, da ubicare ad altro indirizzo nello stesso Comune di Barletta, in Violante n. 34-36-38-40-42.*

Conferma del parere di compatibilità reso con D.D. n. 111 del 28.3.2018, ai sensi dell’art. 6 del Reg. Reg. n. 9 del 08.07.2016, di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa per i disturbi dello spettro autistico, Piazza Plebiscito 34-35, da ubicare ad altro indirizzo nello stesso Comune di Barletta, in Via Andria, 192”.

Nella sopradetta nota il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, premesso che: “*con nota n. 2581/2016 codesto Consorzio presentava alla Città di Barletta richiesta di autorizzazione alla realizzazione per n. 3 moduli/Centri terapeutici ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n.9/2016 e per n. 1 Comunità Residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico da ubicarsi in Barletta (BT) alla piazza Plebiscito civ. 34-35;*

con nota pec del 05/09/2016 la Città di Barletta inoltrava richiesta di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione per n. 3 moduli/Centri terapeutici ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 e per n. 1 Comunità Residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico;

con D.D. n. 111 del 28/03/2018 la Sezione SGO esprimeva parere favorevole per n. 1 Comunità (...)

con D.D. n. 122 del 03/04/2018 la Sezione SGO esprimeva parere favorevole per n. 1 Modulo (...);

Ai fini del rilascio delle predette verifiche di compatibilità era stato stipulato tra Codesto Consorzio e LA ROSA s.r.l. un apposito contratto preliminare di locazione, relativo ai locali siti in Barletta, piazza Plebiscito civ. 34-35, che prevedeva la stipula del contratto definitivo di locazione entro il 30/09/2017. Con comunicazione prot. n. 11240-16 del 10/03/2016, infatti, la LA ROSA s.r.l. comunicava la disdetta del contratto con il precedente locatario "Provincia di Barletta-Andria-Trani";

con nota prot. 10199-17 del 21/03/2017 la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di precedente locatario ma che a tutt'oggi occupa l'immobile predetto, comunicava relativamente alla disdetta del contratto che "si conferma la volontà di lasciare i locali in parola liberi (...)"

in data 25/09/2017, Codesto Consorzio e il proprietario dell'immobile sito in piazza Plebiscito civ. 34-35, dato che il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni risultava ancora in corso, hanno concordato una proroga del termine preindicatedo del 30/09/2017 al nuovo termine del 30/09/2018, tramite scrittura privata di proroga sottoscritta tra le parti;

in data 25/09/2018, Codesto Consorzio e il proprietario dell'immobile sito in piazza Plebiscito civ. 34-35, hanno concordato una proroga del termine preindicatedo del 30/09/2018 al nuovo termine del 30/09/2019, tramite scrittura privata di proroga sottoscritta tra le parti;

in data 15/10/2018, Codesto Consorzio ha richiesto la stipula definitiva del contratto di locazione per l'immobile in oggetto;

in data 10/02/2019, il sottoscritto ha sollecitato la stipula definitiva del contratto di locazione per l'immobile su indicato richiesto in data 15/10/2018;

in data 04/08/2019, il sottoscritto ha sollecitato nuovamente la stipula definitiva del contratto di locazione per l'immobile su indicato richiesto in data 15/10/2018;

in data 9/9/2019 la società proprietaria della struttura "LA ROSA s.r.l." comunicava che "pur essendo scaduto il contratto di locazione con l'attuale conduttore, lo stesso non ha comunicato l'effettiva data di rilascio" e pertanto non era possibile stipulare apposito contratto di locazione o richiedere una proroga del contratto preliminare;

stante quanto sopra è evidente che non per colpa di Codesto Consorzio, si è imposto il trasferimento altrove dei due progetti.

Dopo intense ricerche di immobili con caratteristiche strutturali e logistiche migliorative rispetto all'immobile precedentemente individuato, sono stati individuati due immobili:

- relativamente all'art. 4 del R.R. 9/2016, l'immobile individuato è sito in Barletta (BT) con accesso dalla via Violante n. 34-36-38-40-42 come illustrato nella relazione tecnico descrittiva e negli elaborati grafico-planimetrici che si allegano, così permettendo di ottimizzare l'offerta dei servizi riabilitativi a cui di seguito si fa riferimento;
- relativamente all'art. 6 del R.R. 9/2016, l'immobile individuato è sito in Barletta (BT) con accesso dalla via Andria civ. 192 come illustrato nella relazione tecnico descrittiva e negli elaborati grafico-planimetrici che si allegano, così permettendo di ottimizzare l'offerta dei servizi riabilitativi a cui di seguito si fa riferimento;
- si fa presente che rimane confermata la capacità ricettiva di n.2 moduli dell'art. 4 del R.R. 9/2016 previsti dalla programmazione dell'ASL competente come indicato nel ricorso al tar Bari n. 833-2018 e come sempre dichiarato attraverso la dichiarazione dell'esperienza specifica;

CHIEDE che il Comune di Barletta richieda immediatamente e comunque entro trenta giorni, al Servizio regionale Accreditamenti, e quest'ultimo rilasci, la conferma del parere di compatibilità per:

- art. 4 del R.R. n. 9/2016 all'indirizzo di via Violante n. 34-36-38-40-42
- art. 6 del R.R. 9/2016 all'indirizzo di Via Andria 192.

(...).",

allegandovi la relativa documentazione, tra cui:

- *“contratto preliminare di locazione del 4.11.2019 con signor Civita Luigi per Via Andria 192”;*
- *“contratto preliminare di locazione del 13.11.2019 con srl Edil Delpi per Via Violante”;*
- *“relazione descrittiva ed elaborati grafici dell’art. 4 del Regolamento Regione Puglia n. 9/2016- Via Andria 192”;*
- *“relazione descrittiva ed elaborati grafici dell’art. 6 del Regolamento Regione Puglia n. 9/2016- Via Violante n. 34-36-38-40-42”.*

Con successiva nota prot. n. 976 dell’8/1/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta ha trasmesso alla scrivente Sezione copia del parere prot. n. 86972 del 17/12/2019 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del medesimo Comune, nel quale è riportato, tra l’altro, quanto segue: *“(…) Gli immobili oggetto di nuove sedi, ricadono in base alle N.T.A. del vigente P.R.G. (...) Via Andria n. 192, in zona regolamentata dall’art. 2.06 - “Zone produttive: suddivisione e norme generali” che prevede il riuso del patrimonio edilizio esistente anche mediante ristrutturazione edilizia (...) con la modifica di destinazione d’uso degli edifici che possono assumere destinazione residenziale (...) alberghiera o similare ... omissis...e per il tempo libero, Via Violante n. 34-36-38-40-42, in zona regolamentata dall’art. 2.23 – “Zona B5 - Zona edificata secondo PL/PP/PZ” che prevede che la destinazione d’uso degli uffici sia destinata oltre che ad uso residenziale, anche ad uso di attività di carattere collettivo e ricettivo.*

Pertanto limitatamente alle competenze di questo Settore, per le strutture che si intendono realizzare e, da riscontro della documentazione inviataci, si ritiene che le stesse siano compatibili alla normativa urbanistica ed edilizia, fatti salvi i pareri e/o autorizzazioni di Servizi o Enti diversi per le rispettive competenze, nonché i diritti di terzi e in ultimo, quanto espresso non costituisce in alcun modo, titolo “autorizzativo”.

Con Pec del 22/5/2020 l’avv. G. Polignano, su incarico del Consorzio Metropolis, ha rappresentato, tra l’altro, che *“Scaduta la disponibilità dei due immobili secondo i titoli allegati alla nota del 19.11.2019, la Edil Delpi srl ha accordato la proroga fino al 30.9.2020, invece il signor Civita Luigi ha preteso il 20.5.2020 la stipula del contratto di locazione sessennale, con pigione di (...) secondo l’impegno scaduto il 30 marzo, al quale il Consorzio ha assentito, a scanso di perdita del sito. Poiché ricorre l’evento oggettivo <<non imputabile alla volontà del soggetto interessato>> Consorzio Metropolis ai sensi dell’art. 7 comma 6 della LR 9-2017, in applicazione analogica di questa disposizione”,* ha invitato la Sezione *“a confermare ambedue i pareri per i rispettivi nuovi siti (...)”.*

Per tutto quanto sopra esposto, considerato altresì che:

- il parere favorevole di cui alla D.D. n. 122 del 3/4/2018 per n. 1 modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo, di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione / richieste di verifica di compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro della localizzazione;
- il parere favorevole di cui alla D.D. n. 111 del 28/3/2018 per n. 1 Comunità residenziale, di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016, non è stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione / richieste di verifica di compatibilità, bensì a seguito della valutazione del parametro della localizzazione;
- l’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5 e 6 che:
“
4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.*

6. *In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.*”;
- in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
 - il D.L. 17/03/2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*), all'art. 103 (rubricato *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”*), comma 2, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”* (L. 27/20), dispone che:
“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;
 - atteso ciò, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 così come sostituito dalla L. 27/20 di conversione, (disposizione che ha previsto la proroga dei termini di scadenza dei *“certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020”*, i quali conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza) stante la natura provvedimentale del parere di compatibilità, trova applicazione anche ai pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciati la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020;

si propone:

- di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di *“METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”*, di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo ex art. 4 R.R. n. 9/2016, rettificando l'ubicazione in via Violante n. 34-36-38-40-42, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell'11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, che si

conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/3/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus", di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007), rettificando l'ubicazione in via Andria n. 192, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell'11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 111/2018, che si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 111 del 28/3/2018, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 103 del D. L. 18/2020 sopra menzionato, come convertito dalla L. 27/20, e dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus", di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo ex art. 4 R.R. n. 9/2016, rettificando l'ubicazione in via Violante n. 34-36-38-40-42, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell'11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 122/2018, che si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 122 del 3/4/2018, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/3/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di "METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus", di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007) rettificando l'ubicazione in via Andria n. 192, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell'11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 111/2018, che si conferma con il presente provvedimento, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della suddetta D.D. n. 111 del 28/3/2018, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 103 del D. L. 18/2020 sopra menzionato, come convertito dalla L. 27/20, e dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. "Metropolis" con sede legale in Viale Pio XI n. 48/41-42. 70056 Molfetta (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore del DSM ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Barletta;
 - al Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;

- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)